

Lavoro sportivo dilettantistico: il trattamento fiscale

di [Gianfranco Visconti](#)

Publicato il 11 Luglio 2023

Esaminiamo il **trattamento fiscale agevolato** dei **compensi** derivanti dal rapporto di **lavoro sportivo dilettantistico**. Attenzione al caso particolare di **cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti**.

I **compensi** a tutti coloro che hanno un **rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**, cioè con una **ASD** o **SSD** o un **ETS che svolge attività sportiva dilettantistica** (precisamente: i compensi, anche quelli dati come retribuzione fissa, i premi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese) **fino all'importo annuo di 15.000 Euro^[1] non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'IRPEF** – Imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta da colui che li percepisce **qualunque sia la tipologia di contratto di lavoro sportivo** (subordinato, autonomo, di collaborazione) utilizzata, ai sensi del comma 6° dell'art. 36 del Dlgs 36/2021, così come modificato dall'[art. 24 del Dlgs 163/2022](#).

Lavoro sportivo dilettantistico: i vantaggi fiscali

Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi 15.000 Euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Sempre tali importi eccedenti, se non sono stati conseguiti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo e se sono stati quindi conseguiti in rapporti di **collaborazione** coordinata e continuativa, secondo noi non possono che essere qualificati come **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (di cui all'art. 50 del TUIR) essendo stata abolita la parte della lettera m) del 1° comma dell'art. 67 del TUIR che li qualificava come "redditi diversi".

Gli importi di questi compensi che vanno da 15.000,01 a 20.658,28 Euro^[2] sono soggetti alla ritenuta, a titolo d'imposta, all'IRPEF, del 23% (pari all'aliquota del primo scaglione di questa imposta), maggiorata delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

La stessa ritenuta è, invece, a titolo di acconto sui compensi che eccedono 20.658,28 Euro (1° comma dell'art. 25 della Legge n° 133 del 1999 così come modificato dal 2° comma dell'art. 37 della Legge n° 342 del 2000).

Al fine dell'applicazione di questo regime tributario agevolato, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare un'**autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento